ARC-GE
Anno/N. 2019/1425
Data 23/04/2019 10:28:32
Prot. IN ENTRATA
Class. 08

Ordine Avvocati di Gela Posta Certificata

Da: Per conto di: prot.tribunale.gela@giustiziacert.it <posta-certificata@telecompost.it>
Inviato: venerdì 19 aprile 2019 12:55
A: prot.dog@giustiziacert.it; prot.dag@giustiziacert.it; prot.gdp.gela@giustiziacert.it; ord.gela@cert.legalmail.it; uepe.caltanissetta@giustiziacert.it; penale.tribunale.gela@giustiziacert.it; gip.tribunale.gela@giustiziacert.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 19/04/2019.0000822.U
Allegati: postacert.eml (359 KB); daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@telecompost.it

Messaggio di posta certificata
Il giorno 19/04/2019 alle ore 12:55:17 (+0200) il messaggio
"Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 19/04/2019.0000822.U" è stato inviato da
"prot.tribunale.gela@giustiziacert.it"
indirizzato a:
ord.gela@cert.legalmail.it
gip.tribunale.gela@giustiziacert.it
penale.tribunale.gela@giustiziacert.it
prot.dag@giustiziacert.it
prot.dog@giustiziacert.it
prot.gdp.gela@giustiziacert.it
uepe.caltanissetta@giustiziacert.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: 705BA638-E21F-CBC1-E6A2-450994DD5F60@telecompost.it

Visto
si pubblichi sul sito web del COA
mail ordinaria
26/4/2019

PROT. N. 822 DEL 19 APR. 2019

TRIBUNALE DI GELA

Convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità nei casi di messa alla prova

(artt. 168 *bis* c.p., 464 *bis* c.p.p., 2, comma 1, D.M. 8 giugno 2015. n. 88)

Premesso

- che nei casi previsti dall'art. 168 *bis* del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

- che, ai sensi dell'art. 168 *bis,* comma 3, del codice penale, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni. anche interazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

- che in data 8 giugno 2015, è stato emesso il Regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall'art. 8 della legge n. 67 del 2014, che disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che il predetto Regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti, in relazione ad una o più delle seguenti tipologie di prestazioni di lavoro: per finalità sociali e socio-sanitarie; di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico; la manutenzione e fruizione degli immobili e servizi pubblici (con esclusione degli immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di Polizia); inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;

- che il Ministro della Giustizia, con provvedimento in 9 luglio 2015, ha delegato i

Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

- che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati nelle norme di riferimento;

- che il Comune di Gela, con delibera di Giunta Municipale n. 83 del 16 aprile 2019 ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi e ha autorizzato il Commissario Straordinario a stipularla.

Tutto ciò premesso,

TRA

il **Ministero della Giustizia,** per il quale interviene al presente atto il **Tribunale di Gela** (di seguito "Tribunale"), nella persona del Dott. Lirio G. F. Conti (giusta delega del Dott. Paolo Andrea Fiore, Presidente del Tribunale), domiciliato per la carica presso il palazzo di giustizia, in Gela, via Rosario Livatino,

E

il **Comune di Gela** (di seguito "Ente"), nella persona del Commissario straordinario *pro-tempore* Dott. Rosario Arena, domiciliato per la carica presso la residenza comunale, in Gela, Piazza San Francesco,

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

L'Ente consente che n. 20 (venti) soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 *bis* del codice penale.
Il detto numero dovrà essere considerato quale numero massimo, comprensivo dei soggetti destinati a lavori di pubblica utilità in virtù della eventuale concomitante convenzione ai sensi del D.M. 26 marzo 2001.
Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono le strutture dell'Ente dislocate sul territorio, come da comunicazione relativa a ciascun soggetto che sarà effettuata dall'Ente medesimo.
L'Ente informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio dei soggetti al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto prestazioni di lavoro: nei confronti di soggetti in situazione di disagio socio-economico, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari; per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche; di prevenzione del randagismo degli animali; nella manutenzione e nel decoro di beni del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia.
Le prestazioni di lavoro potranno anche consistere in attività amministrative e tecniche, di archiviazione, riordino ed elaborazione di dati in affiancamento e supporto al personale dell'Ente nonché in altre attività concernenti la specifica professionalità del condannato.
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni alla Cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata c l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato.
La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di

istruzione del procedimento di messa alla prova,sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del Giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità dei soggetti ammessi alla sospensione del procedimento e messa alla prova.

Art. 4

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali. l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché a porre a suo carico le formalità di legge per l'inserimento lavorativo dell'imputato e/o condannato.
È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'Ente individua nel responsabile del settore "Servizi Sociali" la persona incaricata di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei soggetti ammessi alle prestazioni di lavoro di pubblica utilità e di impartire a costoro le relative istruzioni.
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna le eventuali integrazioni o modifiche del nominativo indicato, nonché le sedi e le strutture presso cui verranno effettuate le prestazioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, al Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricato dei procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova` e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3. comma 6 del Decreto Ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art.

464 *quinquies* del codice di procedura penale.
L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.
L'ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

Art 6

I referenti indicati all'art. 5 della presente convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi del soggetto ammesso alle prestazioni, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art.141 *ter*, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 271.
In particolare, i soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei prestatori di lavoro di pubblica utilità e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
L'Ente riferirà al Tribunale, nel più breve tempo possibile, il rifiuto di prestare attività lavorativa o le violazioni eventualmente riscontrate.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza alle condizioni stabilite la convenzione potrà essere risolta dal Ministero della Giustizia. o dal Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a temine di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.
L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art.8 in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o dì risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il Giudice che ha disposto la sospensione dcl processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della

sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni alla disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati, al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero, alle Cancellerie penali del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Gela, all'U.E.P.E. di Caltanissetta – Enna e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela.

Gela lì, 16 aprile 2019

Per il Comune di Gela
Il Commissario Straordinario
Dott. Rosario Arena

Per il Tribunale di Gela
Il Magistrato delegato
Dott. Lirio G. F. Conti

Il Presidente del Tribunale
Dott. Paolo Andrea Fiore